

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

### INTERROGAZIONI

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 2003

---

**Presidenza del presidente PEDRIZZI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE: . . . . .	Pag. 3, 5, 7 e <i>passim</i>
ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	3, 5, 7
* EUFEMI (UDC) . . . . .	4, 6, 7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	9

---

**N.B.:** *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democraticiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 17,05.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-00949, presentata dal senatore Eufemi.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione n. 3-00949 il senatore Eufemi pone quesiti in ordine ai sovracani corrisposti dall'ENEL ai comuni montani.

Al riguardo, sentito ovviamente anche l'ente, si premette che la legge 30 aprile 1999, n. 136 ha istituito un sovracano a carico degli impianti idroelettrici di pompaggio aventi serbatoi nell'ambito di un bacino imbrifero montano ed in particolare l'articolo 28, comma 4, di tale legge assoggettava, a decorrere dal 1° gennaio 1999, tali impianti a sovracani a favore dei comuni montani e rivieraschi «in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio». Tale norma, tuttavia, non è risultata tecnicamente applicabile, in quanto non è stata indicata nel decreto di concessione la «potenza nominale», la quale non può essere altrimenti determinata.

Al fine di rendere applicabile la norma, con l'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) è stato previsto che «la potenza nominale media deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità». Quest'ultima disposizione, tuttavia, presenta improprietà tecniche in quanto per il calcolo della «potenza nominale media» si dovrebbe fare riferimento alla «produzione effettiva di pompaggio» anziché alla portata massima dell'impianto, che si verifica solamente in coincidenza di alcune punte produttive durante l'anno.

Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Federazione dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM), la quale nel mese di giugno 2001 ha stipulato con l'ENEL un accordo volto a definire un criterio per il calcolo della potenza nominale media di ciascun impianto che non risultasse distorsivo. L'ENEL ha provveduto a liquidare le somme dovute ai consorzi di comuni appartenenti alla FEDERBIM, nonché ai comuni non consorziati che ne hanno fatto richiesta. Alcuni comuni si sono comunque opposti a tale accordo, ingiungendo il pagamento di un sovracano qualificato

in base all'interpretazione letterale dell'articolo 28, comma 8, della legge finanziaria per il 2001.

Si soggiunge, infine, che le due ultime leggi finanziarie hanno introdotto un incremento dei sovracanonî BIM e rivieraschi (utilizzati anche come basi di calcolo per i sovracanonî di pompaggio), portando gli stessi, rispettivamente, da 8,90 euro e 2,37 euro dell'anno 2001 a 18 euro e 4,50 euro nel 2003, con un incremento percentuale nei due anni di circa il 100 per cento, in deroga, peraltro, a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, che prevede incrementi biennali di tali sovracanonî e sulla base degli indici ISTAT.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, sono soddisfatto per la tempestiva risposta data dalla sottosegretario Armosino, ma profondamente insoddisfatto per il contenuto della stessa, perché si è parlato di improprietà tecniche, di interpretazioni dell'ENEL, di accordi con una associazione di bacini imbriferi: qui c'è una legge del Parlamento che credo vada rispettata, non è che l'ENEL possa agire fuori dal contesto dell'ordinamento!

Allora, rivolgo una richiesta pressante alla rappresentante del Governo per l'applicazione della legge n. 136 del 1999, con la quale sono stati istituiti i sovracanonî per gli impianti idroelettrici funzionanti mediante accumulo per pompaggio, e dell'appena ricordata legge n. 388 del 2000, articolo 28, comma 8, con la quale è stato determinato il criterio di calcolo di detti sovracanonî.

Gli impianti di produzione per pompaggio sono circa 20, di cui 19 di proprietà dell'ENEL e uno della AEM di Torino. Quest'ultima paga regolarmente i sovracanonî attenendosi alle disposizioni di legge, mentre l'ENEL ha escogitato un «suo» criterio di calcolo contrario al dettato normativo, in base al quale corrisponde agli enti beneficiari la decima parte di quanto dovuto. Allo scopo di legittimare il «suo» criterio l'ENEL ha tentato di farlo approvare nelle sedi parlamentari (conosciamo le forti pressioni esercitate durante la legge finanziaria), senza riuscire nel suo intento. Era stato infatti presentato un emendamento alla Camera e lo stesso era stato fatto al Senato, ma questo ramo del Parlamento lo ha respinto con soli sette senatori astenuti e cinque contrari.

L'ENEL sostiene che il pagamento dei sovracanonî nella misura stabilita dalla legge avrebbe pesanti ripercussioni sul suo bilancio e potrebbe frenare il processo di privatizzazione. Ritengo che ciò non sia esatto. L'ENEL deve ritornare alla sua *mission* principale, la fornitura di energia elettrica, lasciando da parte settori estranei alla sua attività tradizionale, come i telefonini e gli impianti di comunicazione. Noi abbiamo bisogno che l'ENEL rispetti la legge perché non si frena nessun processo di privatizzazione.

L'importo dei sovracanonî da pagare, con decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1999, è dell'ordine di alcuni milioni di euro contro alcuni miliardi di vecchie lire di utili che l'ente registra ogni anno. Questi sovracanonî hanno vitale importanza per i circa 1.000 comuni montani che contano su detta entrata per far quadrare i loro bilanci. Sottolineo altresì la grande impor-

tanza strategica di tali impianti nel sistema di approvvigionamento di energia elettrica sul piano nazionale, di cui costituiscono l'asse portante. La montagna ha sofferto gravi danni in termini ambientali, paesaggistici, economici e sociali; dobbiamo quindi riconoscere ai comuni montani il diritto di riscuotere quanto provvidenziali leggi dello Stato hanno stabilito a loro favore.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00950, presentata dal senatore Eufemi.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione n. 3-00950 il senatore Eufemi pone quesiti in merito alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza poste in essere da Capitalia S.p.A.

Al riguardo, occorre premettere che le competenze della Banca d'Italia, in relazione all'emissione e all'offerta dei titoli *asset-backed* sul mercato interno, sono esclusivamente preordinate ad assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, avendo riguardo all'ammontare delle emissioni e alle caratteristiche dei valori medesimi. I profili relativi al merito di credito dei titoli emessi non formano, invece, oggetto di valutazioni.

Esula, quindi, dalle attribuzioni della Banca d'Italia ogni valutazione concernente i rapporti contrattuali intercorrenti tra gli intermediari finanziari che, a vario titolo, sono coinvolti in operazioni di cartolarizzazione e i professionisti legali di cui intendono avvalersi per le attività di recupero dei crediti in sofferenza, sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione.

Con riferimento alla questione sollevata, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che le tre operazioni di cartolarizzazione sono state effettuate dalla Banca di Roma tra il 1999 e il 2001, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Tale legge ha introdotto una disciplina specifica del processo di cartolarizzazione dei crediti, che consente la realizzazione delle operazioni in questione avvalendosi di società di diritto italiano appositamente create.

Pertanto, costituisce operazione di cartolarizzazione la cessione a titolo oneroso di crediti, sia esistenti sia futuri, ad una società qualificata (cosiddetto «*special purpose vehicle*», o SPV, o società veicolo), che ha quale oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione. La società veicolo acquisisce le risorse necessarie per l'acquisto dei crediti attraverso l'emissione di titoli, denominati «*asset backed notes*» (ABS), o attraverso il finanziamento concesso da altra società, che emette tali titoli ed è tenuta a destinare le somme corrisposte dai debitori ceduti in via esclusiva al soddisfacimento dei crediti incorporati nei titoli medesimi e al pagamento dei costi dell'operazione. La legge demanda, tra l'altro, agli intermediari vigilati, incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di incasso e pagamento (cosiddetto «*servicing*»), il com-

pito di verificare la conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo.

Inoltre, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2001, sia le società veicolo che le società emittenti i titoli devono iscriversi nell'elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario).

In via generale, la Banca d'Italia ha dettato disposizioni in merito al trattamento delle operazioni della specie ai fini di bilancio, degli istituti di vigilanza prudenziale e delle segnalazioni di vigilanza.

Con riferimento, infine, ai titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, l'articolo 5 della citata legge n. 130 dispone che debba trovare applicazione l'articolo 129 del Testo unico bancario, che reca disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ringrazio la sottosegretario Armosino per le informazioni fornite e soprattutto per la tempestività della risposta agli atti di sindacato ispettivo presentati.

L'interrogazione muoveva da notizie di stampa riguardanti le operazioni di *securitization* di Capitalia S.p.A., con le quali la società comunicava di dover rivedere il processo di recupero crediti, introducendo un'innovazione e stabilendo una nuova «convenzione dei compensi per prestazioni professionali» da applicare ai legali sulle pratiche già in corso. Si trattava, quindi, di una situazione particolarmente delicata, perché fissava compensi inferiori alle tariffe professionali.

Nell'interrogazione a mia firma ho insistito proprio sulla situazione di concorrenza sleale che si verrebbe a determinare in questo campo. Non a caso abbiamo poc'anzi esaminato operazioni di cartolarizzazione e, quindi, la nostra Commissione è competente in materia. Va ribadito inoltre come la presunta convenzione «imposta» da Capitalia S.p.A. preveda, tra l'altro, il pagamento di competenze ed onorari ai legali solo a fine mandato. Tale circostanza, oltre a determinare, come si può facilmente comprendere, una notevole difficoltà per i legali che si sono dedicati a questa specializzazione (gli studi, infatti, si specializzano in un settore e non possono dedicarsi improvvisamente ad altri dopo aver condotto per anni una certa attività) e che devono comunque sostenere le spese dell'organizzazione per percepire solo dopo diversi anni i compensi (peraltro minimi e inferiori alle tariffe professionali), costituisce anche uno spostamento nel tempo delle spese che la banca, viceversa, dovrebbe imputare all'anno di riferimento in cui le stesse vanno maturando, con una distorsione che va ad incidere anche sui propri bilanci.

Si deve considerare, inoltre, che i rimborsi spese e il pagamento delle parcelle relative a posizioni definite e per le quali la banca ha già percepito dal debitore anche le spese legali vengono conferiti ai legali con ritardi di mesi o sono addirittura tenuti sospesi, come risulta attualmente dalla stampa. Molti avvocati usufruiscono del servizio di affidamento e sconto fatture presso la Banca di Roma e, pertanto, si possono compren-

dere il danno ulteriore dovuto all'incidenza degli interessi e il vantaggio che la stessa Banca di Roma ricava dal ritardo nei pagamenti delle fatture.

Il Sottosegretario ci ha ricordato la delicata posizione della Banca d'Italia, ma credo che nel merito la questione vada puntualizzata rispetto a una distorsione dei meccanismi di concorrenza di cui non possiamo non tenere conto. Mi ritengo, quindi, solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00687, presentata dal senatore Eufemi.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione 3-00687 il senatore Eufemi pone quesiti in ordine alle difficoltà di 193 aziende artigiane del torinese abituali fornitrici di beni e servizi alla ex Banca Cassa di Risparmio di Torino.

Al riguardo, sentito il Ministero delle attività produttive, si premette che non risultano pervenute da parte delle associazioni artigiane notizie di particolari stati di crisi nell'ambito territoriale torinese e piemontese in genere, né risultano comunicazioni in tal senso da parte degli uffici territoriali del predetto Ministero.

Peraltro, occorre precisare che le decisioni in materia di scelta dei fornitori di beni e servizi sono rimesse all'autonomia imprenditoriale dell'intermediario ed esulano, pertanto, dalle competenze delle autorità preposte alla vigilanza creditizia (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e Banca d'Italia). Tuttavia, in base alle norme del codice civile, l'operazione di fusione deve garantire la continuità di tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, e quindi dei relativi diritti ed obblighi contrattuali delle imprese fuse o incorporate.

Da ciò consegue che i rapporti di appalto in essere al momento della fusione devono essere mantenuti inalterati, in tutte le loro caratteristiche e condizioni, sino al termine della loro durata.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario Armosino per l'attenzione dedicata all'interrogazione da me presentata, la quale aveva certamente una portata più ampia rispetto alla risposta fornita relativamente all'autonomia dell'azienda bancaria.

Ho sollevato una questione che, a mio avviso, è di rilievo centrale e sta assumendo importanza nelle economie locali. Mi riferisco, in particolare, alle conseguenze delle operazioni di fusione avvenute nel nostro Paese in seguito al grande processo di ristrutturazione del sistema bancario, che ha generato certamente effetti positivi. Negli ultimi dieci anni si è proceduto a ristrutturazioni e ad accorpamenti anche per raggiungere maggiori livelli dimensionali, determinando così la formazione di quattro grandi gruppi polifunzionali. Il processo di centralizzazione ha avuto tuttavia delle conseguenze. Mentre si tenta di ridurre i costi delle aziende bancarie attraverso il raggiungimento della cosiddetta «massa critica» (il

senatore Cantoni è particolarmente esperto in materia) con più forti economie di scala, si determina però un pericoloso accentramento che finisce per toccare la vitalità di moltissime aziende locali nei diversi campi di attività (dai materiali elettrici alla modulistica e alle stamperie). Se per cambiare una lampadina – faccio solo un esempio – occorre muovere l'ufficio acquisti centrale, si hanno costi maggiori e tempi di risposta più lunghi, a cui si accompagna una scarsa conoscenza delle problematiche locali. Le chiedo, onorevole Sottosegretario, cosa possono sapere a Milano, ad esempio, in un'azienda come UNICREDITO, che lì ha la sede centrale, degli sbalzi termici o delle sollecitazioni al freddo di cui ha piena conoscenza la piccola società di impiantistica della Valle di Susa o della zona di Pinerolo. Non vorremmo che si trattasse – questo lo dico a chi ha maggiore esperienza di me, come il senatore Cantoni – di un *déjà vu*. La signora Sottosegretario infatti dovrebbe ricordare ciò che è avvenuto con l'ITALSTAT, con i grandi costruttori che sottraevano lavoro alle piccole imprese edili locali perfino per opere modeste: è stata soffocata l'economia locale.

«Fare banca» in questo modo fa perdere autonomia ai direttori di sede e finisce per determinare un allontanamento dal tessuto sociale. Questa è la nostra grande preoccupazione. La questione – è evidente – non riguarda solo il Piemonte, ma tutte le aziende bancarie: da Cariverona a Rolo Banca e così via all'infinito.

Il problema sollevato probabilmente è stato soltanto rinviato nel tempo, perché dove è stato possibile effettuare una gara per l'affidamento dei servizi si sono presentati solo due fornitori rispetto ai diciassette di una volta. Pertanto è fondato il timore che analoghe riduzioni delle ditte fornitrici possano ripetersi nel futuro con un ulteriore depauperamento del tessuto produttivo piemontese e torinese in particolare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 17,30.*



ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

EUFEI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da alcuni anni molte centinaia di piccoli comuni montani, sparsi in quasi tutte le Regioni d'Italia, sono assillati da un gravoso problema relativo all'istituto dei sovracani a carico dei concessionari ed a favore dei Comuni montani;

gli impianti di produzione per pompaggio sono in grado di sviluppare forti potenze elettriche nelle ore di punta dei consumi che li rende di grande valenza economica e di eccezionale importanza strategica nel complesso sistema nazionale di approvvigionamento di energia;

in base alla decorrenza del 1<sup>o</sup> gennaio 1999 stabilita con la legge n. 136/1999 e alla misura unitaria dei sovracani annui, stabilita con successivi provvedimenti ministeriali e legislativi, l'ammontare dei sovracani dovuti dall'ENEL, titolare dei 19 impianti, e dalla AEM di Torino e dell'ordine di 70 milioni di euro;

l'Enel, sollevando dubbi interpretativi delle norme e ritenendo gli effetti troppo onerosi, allo scopo evidente di alleggerire il suo debito, ha escogitato un criterio di calcolo dei sovracani, in netto contrasto con la legge, in base al quale pretende di corrispondere a Comuni e Consorzi BIM la decima parte circa di quanto dovuto;

il criterio di calcolo dei sovracani adottato dall'ENEL, proposto alla Camera dei deputati nel dicembre 2001 e riproposto al Senato nel dicembre 2002, è stato in entrambi i casi decisamente respinto;

l'Enel tuttavia non demorde e anche in questo inizio d'anno ha liquidato i sovracani nella misura irrisoria che gli conviene ignorando le chiare volontà espresse dal potere legislativo nazionale;

sul piano nazionale l'ammontare dei sovracani da corrispondere è dell'ordine di 130 miliardi di lire,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere in difesa della montagna italiana, spogliata delle sue risorse naturali e deturpata nella sua bellezza paesaggistica, per obbligare l'ENEL al pagamento dei sovracani dovuti, indispensabili alle comunità montane per sviluppare i servizi alle popolazioni locali, stante le loro gravi difficoltà di bilancio.

(3-00949)

EUFEI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: che la stampa nazionale con più articoli apparsi recentemente ha posto in risalto l'intenzione di Capitalia di procedere ad una ulteriore ope-

razione di cessione di crediti in sofferenza, oltre alle tre cartolarizzazioni già eseguite per circa 3 miliardi di euro tramite le società Trevi 1, Trevi 2 e Trevi 3;

che con lettera inviata ai propri Avvocati fiduciari Capitalia S.p.A., premettendo la necessità di ottenere un *rating* da Agenzie specializzate per potere addivenire a tale ulteriore operazione di *securitization*, ha comunicato di dovere rivedere il processo di recupero crediti stabilendo, come unica innovazione a tal fine, una nuova «Convenzione dei compensi per prestazioni professionali» da applicare a qualsiasi tipo di attività che sarà posta in essere dai propri Avvocati fiduciari anche sulle pratiche già in corso;

che anche a volere prescindere dall'illegittimo effetto retroattivo di detta «nuova convenzione» la stessa è di per se illegittima poiché impone ai professionisti:

di operare avendo a corrispettivo onorari nettamente inferiori alle tariffe minime deliberate dal Consiglio Nazionale Forense, dichiarate «inderogabili» ed approvate con decreto del Ministro della giustizia 5.10.1994, n. 585, che fa «obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare»;

di operare in palese situazione di «concorrenza sleale» sanzionabile disciplinarmente ed a norma del codice civile;

di operare in svilimento della «dignità» e del «decoro» della professione forense, specie laddove il corrispettivo economico sia totalmente svincolato dalla complessità dell'opera prestata, dalla eventuale molteplicità delle questioni trattate, dal valore della causa e dai risultati raggiunti, elementi tutti che a norma del decreto ministeriale citato presiedono i criteri di liquidazione degli onorari;

di operare addirittura in una sorta di sistema provvigionale che alcunché ha a vedere con la professione forense, ed anzi in questa è espressamente vietato, in forza del piano di incentivazione stabilito dalla «convenzione» di Capitalia, fondato su aumenti percentuali dell'onorario correlati alle percentuali di maggior credito recuperate in via stragiudiziale rispetto al valore convenzionale di questo ultimo determinato autonomamente da Capitalia S.p.A.;

che in particolare la previsione di un valore «convenzionale» del credito nettamente inferiore a quello oggettivo da recuperarsi, e su cui calcolare le tariffe minime per gli Avvocati incaricati per il recupero stesso, oltre a condurre agli illegittimi effetti sin qui evidenziati, porta negativi riflessi sulla corretta determinazione dei valori relativi alle cartolarizzazioni già attuate, circostanza non certo irrilevante per i bilanci di società quotate in Borsa, come appunto Capitalia, e che si propongono ulteriori cessioni di crediti in sofferenza;

che il pretendere di ottenere il recupero di produttività nella gestione degli ingenti crediti in sofferenza, imponendo illegittime ed umilianti convenzioni per le prestazioni degli Avvocati che dovrebbero operare per detto recupero, oltre ad abuso di posizione dominante è sicuro indice almeno di inadeguatezza del piano industriale di Capitalia

S.p.A. peraltro nel momento in cui questa ha ritenuto di impegnarsi in battaglie finanziarie dalle conseguenze imprevedibili, che poco hanno a che fare con la istituzionalizzata gestione del credito, e che non pochi timori creano nello stesso Ministro dell'economia sulla tenuta e dunque sugli assetti e sullo sviluppo del nostro sistema creditizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia informato dell'ormai dilagante malcostume di Enti di rilevanza nazionale di volere profittare della propria posizione dominante per pretendere prestazioni professionali in loro favore senza corrispondere ai professionisti legali incaricati l'onorario nella giusta e dovuta misura, così violando le norme approvate con decreto ministeriale 10.5.1994, n. 585, che regolano detta liquidazione in favore degli Avvocati;

quali iniziative il Ministro della giustizia intenda prendere affinché venga a cessare detta situazione di chiara illegittimità;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda sensibilizzare l'Autorità di Vigilanza sul sistema creditizio al fine di verificare e riferire sulla correttezza delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza per miliardi di euro che Capitalia S.p.A. ha posto in essere e che ancora sono previste nel prossimo futuro.

(3-00950)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Si chiede di sapere:

se risulti confermata la grave situazione di 193 aziende artigiane del Torinese abituali fornitrici di beni e servizi alla ex Banca Cassa di Risparmio di Torino;

se risulti, altresì, che a seguito della fusione in Unicredit – Banca del Gruppo Unicredito Italiano – e della centralizzazione dell'Ufficio Acquisti a Milano le aziende suddette rischiano di non rientrare tra gli interessi del predetto ufficio;

se esista il fondato sospetto che in futuro gli appalti non saranno più affidati alle aziende dell'area torinese;

se tale situazione non rischi di aggravare le difficoltà in cui si trova l'area industriale piemontese e del Torinese in particolare.

(3-00687)

